



DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

**ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 6 del DL n. 119 del 2018, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte la Regione Campania, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le controversie definibili sono quelle che hanno ad oggetto atti impositivi (ad esempio, avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione); sono, quindi, escluse dalla definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento). Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del DL n. 119 del 2018 e comunque prima della presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata, entro il termine del 31 maggio 2019 specificato al comma 6 del predetto articolo 6.

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet della Regione Campania

Compilazione del modello

Il presente modello è costituito da:

- Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
- quadro contenente i dati dell'Ufficio impositore;
- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto

- subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "MODALITA' DI DEFINIZIONE", in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi di cui all'articolo 6 del DL n. 119 del 2018;
- quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda.

Dati dell'Ufficio impositore

Indicare l'Ufficio della Giunta Regionale della Campania che ha emesso l'atto impositivo, oggetto del ricorso introduttivo di primo grado ad es. Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie

Dati identificativi del richiedente

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice della ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA" consultabile in fondo alle presenti istruzioni.

Residenza/Sede legale (o se diverso domicilio fiscale): indicare per le persone fisiche i dati relativi alla residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche i dati relativi alla sede legale. In particolare, indicare il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il codice di avviamento postale, il codice catastale del Comune, la tipologia (via, piazza, ecc.), l'indirizzo per esteso e il numero civico.

I dati relativi al domicilio fiscale vanno indicati solo se diversi da quelli della residenza o della sede legale.

Riservato a chi presenta la domanda per altri

Codice fiscale: nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", consultabile nell'ultima pagina delle presenti istruzioni e comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di

nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

Riservato al rappresentante-Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale): indicare i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del soggetto istante.

Modalità di definizione

Articolo 6 DL n. 119 del 2018:

Occorre indicare uno dei seguenti codici:

- 1** se la Regione Campania è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, alla Regione Campania ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
- 2** in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
- 3** se la Regione Campania è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
- 4** se la Regione Campania è risultata soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- 5** se vi è stata reciproca soccombenza della Regione Campania e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui la Regione Campania è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Commissione tributaria provinciale ovvero della Commissione tributaria regionale;
- 6** se, alla data del 19 dicembre 2018, la controversia pende innanzi alla Corte di Cassazione e la Regione Campania è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;

- 7** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e la Regione Campania è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- 8** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;
- 9** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui la Regione Campania è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
- 10** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 6 del DL 119 del 2018 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

**Dati della
controversia
tributaria
pendente**

Periodo d'imposta: indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta.

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

Organo giurisdizionale e Sede: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Corte di Cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria).

Registro generale: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi

a una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impositivo impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, ingiunzione di pagamento o provvedimento di irrogazione sanzioni).

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impositivo impugnato.

Valore della controversia: per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

Determinazione importo dovuto

Importo lordo dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione" - "articolo 6 del DL n. 119 del 2018".

Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione "Articolo 6 DL 119 del 2018" di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, sempre che siano ancora in contestazione nella controversia oggetto di definizione. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.

Importo netto dovuto: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

Estremi del versamento: Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- Versamento sul Conto Corrente Postale N. 21965181, intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli. Nella causale va indicato: Definizione agevolata art.6 D.L. 119/2018, tipo e numero dell'atto impugnato e 1^a rata in caso di versamento rateizzato. Nel bollettino di versamento postale va, inoltre, indicato: il codice tariffa nr. 0840 – per il pagamento riferito alla tassa automobilistica regionale e l'anno di imposta; il codice tariffa nr. 0841 - per il pagamento riferito ad altri tributi regionali e l'anno di imposta.

- Bonifico Bancario: codice I.B.A.N. IT38V0306903496100000046030, intestato alla Regione Campania - Servizio di Tesoreria - Intesa Sanpaolo. Nella causale va indicato: Definizione agevolata art. 6 D.L. 119/2018, tipo e numero dell'atto impugnato e 1^a rata in caso di versamento rateizzato.

N.B. Alla domanda va allegata copia della ricevuta di pagamento dell'intero importo o della prima rata, effettuato a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario.

**Firma della
domanda**

La firma va apposta nell'apposito quadro, in forma leggibile, da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA".

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo Nazionale delle società cooperative
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento

27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi dicui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese
61. Gruppo IVA

SOGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno
3. Curatore fallimentare
4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7. Erede
8. Liquidatore (liquidazione volontaria)
9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13. Amministratore di condominio
14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione